

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2064

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti differiti

Presentata il 10 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende attribuire all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze (UCAMP) la funzione di raccordo, verifica e riscontro dei dati forniti agli istituti bancari e finanziari da coloro, persone fisiche o giuridiche, che intendono accedere al credito o a pagamenti dilazionati o differiti, rispondendo così alla gravità di un fenomeno — quello delle frodi da impersonificazione — in decisa crescita anche nel nostro Paese.

Si tratta di frodi correlate alla presentazione di una richiesta di credito corredata da informazioni socio-economiche e anagrafiche del richiedente: nello specifico, l'appropriazione indebita dell'identità di un altro soggetto mediante l'utilizzo dei suoi dati personali (totalmente o in maniera parziale, come nel caso di utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri o di

dati anagrafici e recapiti veri e di caratteri falsi quali attività lavorativa, stipendio, bilancio della società e similari).

La frode danneggia tanto l'erogatore quanto il richiedente il credito o i servizi assimilabili o contigui: uno studio effettuato negli Stati Uniti d'America ha evidenziato come la vittima di una frode di identità spende in media 500 dollari e perde in media 30 ore di lavoro per «rimettere le cose a posto».

Le frodi realizzate con furti di identità, in tutti i Paesi in cui si ha un'alta diffusione del credito alle famiglie, sono in allarmante e rapida crescita: in Italia, negli ultimi anni, l'aumento del ricorso al credito al consumo e ai mutui ipotecari ha prodotto un graduale e costante aumento delle frodi da impersonificazione.

Secondo una recente ricerca svolta dall'Associazione bancaria italiana e dall'Associazione italiana del credito al consumo

e immobiliare, la frode da furto di identità si concentra per il 54 per cento nella presentazione di documenti falsi relativi al reddito e al datore di lavoro, per il 31 per cento falsificando completamente l'identità, mentre, per il 18 per cento, falsificando il documento di identità.

A danno del consumatore si osservano anche i tempi di scoperta della frode creditizia, che sono mediamente lunghi. In Italia, il 69 per cento dei cittadini scopre di esserne vittima solo dopo oltre sei mesi. Per capire di essere vittima di una frode possono essere necessari addirittura più di due anni, come per il 22

per cento dei casi analizzati dal citato Osservatorio.

Di fronte a un fenomeno dai contorni preoccupanti e in aumento la presente proposta di legge interviene, quindi, proponendo una valida cooperazione tra settore pubblico e settore privato e conformandosi agli indirizzi comunitari e, segnatamente, a quanto espresso dal Parlamento europeo che ha sottolineato l'importanza per le banche e per gli altri istituti finanziari eroganti credito di poter consultare, secondo modalità chiare e trasparenti, una banca dati sulle frodi nei finanziamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 166, del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, basato su un archivio centrale informatizzato, di seguito denominato « archivio ».

2. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP.

3. Ferme restando le competenze già ad esso attribuite dalla legge 17 agosto 2005, n. 166, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112, l'UCAMP esercita le funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su:

a) gli strumenti attraverso i quali è erogato il credito al consumo;

b) i pagamenti dilazionati o differiti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la struttura e il funzionamento dell'archivio, i soggetti che possono accedervi e le relative modalità.

5. Con decreto di cui al comma 4 sono altresì stabiliti i dati delle persone fisiche e giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o un'altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro

di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.

6. All'onere per la realizzazione e la gestione dell'archivio, pari a 25.000 euro per l'anno 2014, 285.000 euro per l'anno 2015 e a 60.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

